

Irene Stolzi

Il lavoro delle donne. I tortuosi sentieri dell'eguaglianza

(doi: 10.1436/107078)

Materiali per una storia della cultura giuridica (ISSN 1120-9607)

Fascicolo 1, giugno 2023

Ente di afferenza:

Università di Firenze (unifi)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

IL LAVORO DELLE DONNE

I tortuosi sentieri dell'eguaglianza

di Irene Stolzi

Women's Work and Equality. A Tortuous Path

Starting from Alessandra Pescarolo's *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, this paper analyzes the thematization of the relationship between women and work, focusing in particular on the emancipatory significance that was (or was not) attributed to work and the role played by references to the principle of equality.

Keywords: Women's Work, Law, Equality.

1. *Donne e lavoro: un territorio articolato*

Alessandra Pescarolo disegna un affresco complesso e articolato dal quale mi sembra emerga una prima, chiara, indicazione: la storia delle donne, e del lavoro delle donne, può essere considerata una storia corale, ma non monolitica, non suscettibile, cioè, di essere ricostruita per blocchi omogenei. Storia corale perché – si passi l'espressione – riguarda, o dovrebbe riguardare, tutti, le donne come gli uomini, dal momento che essa tocca e solleva questioni rilevanti per entrare in contatto con il complessivo assetto delle società. Anche per questo non è rappresentabile come una storia monolitica, appartata dalla complessità della restante storia e ancorata a una definizione tendenzialmente e forzatamente omogenea del proprio referente (le donne, appunto, come fossero un tutt'uno. Ma su questo si tornerà tra poco).

A servire – sembra dire l'autrice – è invece uno sguardo ravvicinato, capace di distinguere e moltiplicare i riferimenti dell'indagine storiografica. E sono molti i fronti di articolazione che vengono identificati, messi in dialogo tra loro e dipanati lungo l'intero arco cronologico coperto dal volume. Una sorta di iniziale definizione del

Irene Stolzi, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli studi di Firenze, Via delle Pandette 35, 50127 Firenze, irene.stolzi@unifi.it

campo di lavoro dal quale emerge l'esigenza di distinguere l'universo femminile avendo almeno riguardo: ai *ceti*; alle *nazioni* (le più oziose nobili italiane e le più energiche aristocratiche inglesi, secondo la testimonianza – interessata? – di Gladys Gretton¹); ai *luoghi*, e quindi: le città e le campagne; ma anche: le grandi città e i contesti di dimensioni minori; nord e sud; alle *colture* e ai diversi sistemi di conduzione agricola, dal bracciantato alla mezzadria; alle *attività*: i differenti tipi di industria, di manifattura, di impieghi e la loro differente dislocazione sul suolo nazionale.

Le stesse fonti utilizzate confermano appieno l'intento di restituire un panorama mosso, sfaccettato: oltre alla letteratura storiografica e ai materiali più tradizionalmente legati all'universo del lavoro (norme, sentenze, dati statistici ecc.), il libro attinge a fonti di tipo sociologico, letterario, a racconti e proverbi popolari («Al doni i son cmé cotleti, pù bato, pù i veno tenri»; ovvero: «le donne sono come le cotolette, più le batti più diventano tenere»²): un insieme di riferimenti, dunque, chiamati a sondare anche il terreno delle mentalità, così essenziale per spiegare la complessa e tutt'altro che lineare traiettoria dei processi di – mancata o riuscita – emancipazione.

Al tempo stesso, e in maniera non contraddittoria con quanto sinora notato, il lavoro di Alessandra Pescarolo identifica alcune costanti di lungo periodo atte a evidenziare la impressionante longevità di certi argomenti, la loro (apparente?) resistenza a ogni cambiamento del mondo circostante. Laddove a uscir rafforzato è un elemento già molte volte messo in luce dagli studi sulle donne, e non solo, ed è questo: di solito a sopravvivere sono i riferimenti che tendono ad attribuire caratteri uniformi a un certo gruppo sociale, dal momento che questa costituisce da sempre la via per giungere a una stereotipizzazione discriminante, quale che sia l'elemento di volta in volta posto alla base della discriminazione stessa (il genere, l'etnia, la religione, l'orientamento sessuale ecc.).

Rispetto a queste sollecitazioni, il tema del lavoro appare di particolare rilievo: perché consente di cogliere l'articolato crinale lungo il quale si dispongono persistenze e novità; perché impedisce di tracciare una traiettoria irresistibilmente ascendente, se è vero che non è possibile compendiare la relazione tra donne e lavoro nei termini della progressiva uscita delle donne da un claustrofobico spazio domestico e se è vero, di conseguenza, che il lavorare non ha sempre prodotto, per le donne, esiti in senso lato emancipatori. Sembra in-

¹ Il riferimento si legge in A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Roma, Viella, 2019, p. 63.

² Ivi, p. 79.

somma dire l'autrice: le donne (certe donne) hanno sempre lavorato e spesso lo hanno fatto fuori casa, senza che questo abbia di necessità contribuito a mitigare la loro posizione di subordinazione culturale, sociale ed economica.

Andiamo per ordine: sebbene l'indagine della Pescarolo prenda le mosse da alcuni riferimenti al mondo antico, importanti pagine sono dedicate alla Costituzione del 1948, che pone il lavoro, come noto, tra gli elementi fondativi della nuova convivenza democratica. Parola-chiave dell'intero Novecento, anche di quello a vocazione totalitaria, il lavoro cui si riferisce la Carta repubblicana si lega a contenuti e valori coerenti con l'edificazione di un ordinamento democratico: non più considerato un dovere sociale (dich. II della Carta del Lavoro del 1927), segno del contributo dovuto dal singolo alla potenza nazionale, il lavoro viene considerato lo strumento normalmente deputato a garantire al soggetto «un'esistenza libera e dignitosa» (art. 36 Cost.), viene, cioè, connesso a due concetti – la libertà e la dignità – ritenuti essenziali a definire le coordinate dello spazio democratico.

Elemento centrale nel definire la libertà che ciascuno ha (o dovrebbe avere) di costruire il proprio destino e al tempo stesso indispensabile «elemento di raccordo fra la persona e l'ordinamento»³, il lavoro compare tra i principi fondamentali della Costituzione sia nella veste del diritto, che la Repubblica si impegna a rendere «effettivo» (art. 4, c. 1), sia in quella del dovere, del «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, c. 2). Seguendo un modulo espressivo presente anche in altre disposizioni della Carta – su tutte: l'art. 2 – diritti e doveri non si presentano quali dimensioni opposte, da tenere in equilibrio e bilanciare, ma come dimensioni correlative, ugualmente indispensabili a definire il perimetro della cittadinanza repubblicana⁴.

Mentre la proprietà – pilastro costituzionale degli ordinamenti ottocenteschi – slitta nella parte della Costituzione dedicata ai rapporti economici, il lavoro figura tra gli elementi incaricati di fondare il transito da una visione astratta della soggettività, che era stata tipica del costituzionalismo successivo alla rivoluzione francese, a una visione viceversa interessata a cogliere il soggetto nella concretezza della sua condizione esistenziale. Un soggetto «in carne e ossa», si è

³ P. Costa, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in G. Cazzetta, G.G. Balandi, a cura di, *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 32.

⁴ Sul punto, v. l'ottima ricostruzione di M. Fioravanti, *Art. 2*, Roma, Carocci, 2007, *passim*, ma specialmente pp. 87 ss.

autorevolmente detto⁵, ma non al modo delle visioni dittatoriali che pure avevano ripudiato le astrattezze ottocentesche, ritenute incompatibili con le mire di inquadramento autoritario della società e con la conseguente esigenza di catalogazione differenziata dei soggetti (i militanti, i lavoratori, i giovani, gli studenti, le donne ecc.)⁶.

Così, quando si richiama il personalismo della Carta del 1948 ci si riferisce al fatto che la Costituzione ambisce a superare tanto la visione astrattamente egalitaria propria del XIX secolo, quanto quei processi di strumentalizzazione del soggetto che erano stati tipici delle esperienze autoritarie infrabelliche. La persona è dunque un soggetto colto nella sua unicità, in una tela concreta di aspettative, bisogni, relazioni; ed è una dimensione, quella della persona, che viene prima dello Stato, che lo Stato non può trasformare in mezzo per i suoi fini, ma che non può e non deve ignorare. A essere sollecitato è, al contrario, un impegno comune⁷ necessario a realizzare, tra le altre cose, una nuova frontiera dell'eguaglianza. Ovvero un principio che estende di molto il proprio raggio di incidenza: non si limita infatti a stabilire la pari dignità sociale dei soggetti e il divieto di discriminazione (art. 3, c. 1), ma arriva a coprire il territorio – nuovo e autenticamente propulsivo – della parificazione, per quanto possibile, delle opportunità esistenziali (art. 3, c. 2).

2. I lavori “adatti alle donne”

In un simile quadro, non stupisce che il sesso (come si diceva allora) figurì tra gli elementi incaricati di frangere la visione astratta della soggettività a partire dalla formulazione del primo comma dell'art. 3 che lo menziona tra gli elementi non legittimati a fondare trattamenti differenziati (il riferimento espresso al sesso fu chiesto da Lina Merlin a cui non sembrò, come ad altri, ultroneo o superfluo)⁸. Né stupisce che dalla Costituzione emerga apertamente il nesso tra sesso e lavoro, in considerazione del ruolo centrale che al lavoro viene attribuito e che si è cercato sommariamente di riassumere. Sono

⁵ Tra i molti possibili riferimenti, v. P. Grossi, *Costituzionalismi tra moderno e pos-moderno*, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, pp. 68-69.

⁶ Sul punto, mi permetto di rinviare a I. Stolzi, *Politica sociale o diritti sociali? Un itinerario novecentesco*, in P. Passaniti, a cura di, *La dignità del lavoro – nel cinquantenario dello Statuto*, Milano, Angeli, 2021, p. 88.

⁷ Come noto, l'art. 3, c. 2 non si riferisce allo Stato, ma a una dimensione più vasta, quella della Repubblica, come dimensione che comprende lo Stato e le altre istituzioni pubbliche, ma anche gli attori individuali e sociali.

⁸ Sul punto, v. A. Rossi Doria, *Diventare cittadine – Il voto alle donne in Italia*, Firenze, Giunti, 1996, p. 13.

rilevanti, in proposito, due norme sulle quali Alessandra Pescarolo si sofferma; si tratta, come è facile immaginare, dell'art. 37, c. 1⁹ e dell'art. 51, c. 1¹⁰. Esito di discussioni accese e di una (talora incerta) sintesi tra orientamenti differenti, tali norme sembrano capaci di vivere più di una vita (e in gran parte è stata questa la loro sorte nei decenni successivi all'entrata in vigore della Costituzione fino a oggi).

Laddove a rendere possibili queste plurime possibilità di esistenza è stato soprattutto il ruolo, solo apparentemente marginale o neutrale, giocato da alcuni incisi (*le diable se cache-t-il dans les détails?*). Per l'art. 37, è stato rilevante il richiamo alla «parità di lavoro» come condizione per dar corso alla parità retributiva; come noto, per molto tempo si è ritenuto che questa locuzione si riferisse alla parità di rendimento del lavoro e che il lavoro femminile avesse di necessità un rendimento inferiore, tale, cioè, da giustificare una retribuzione più bassa rispetto a quella maschile¹¹. Per l'art. 51 è stato invece il rinvio ai «requisiti previsti dalla legge» a consentire l'esclusione delle donne dagli impieghi ai quali non erano ammesse, in virtù, appunto, delle leggi allora vigenti. Il caso più eclatante, al quale rinvia l'autrice, è probabilmente costituito dall'ingresso delle donne in magistratura, possibile solo dal 1963 in seguito a un intervento del 1960 della Corte Costituzionale che abrogò, per contrasto con l'art. 51, c. 1 Cost., l'art. 7 della legge 1176 del 1919¹², legge che, pur avendo rappresentato una tappa positiva per la condizione giuridica delle donne, continuava a escluderle da determinate attività (la carriera politica, militare e, appunto, giurisdizionale)¹³.

⁹ Art. 37, c. 1: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione».

¹⁰ Art. 51, c. 1: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

¹¹ Per il riferimento alla sentenza della Cassazione del 1970 che esclude la possibilità di valutare il rendimento, v. M.V. Ballestrero, *Parità e oltre*, Roma, Ediesse, 1989, p. 37.

¹² Si tratta della sentenza n. 33 del 1960; sulla vicenda, mi permetto di rinviare a I. Stolzi, *Donne e magistratura*, in G. Consolo, F. Di Marzio, G. Grasso, a cura di, *Storia della magistratura*, Roma, Scuola Superiore della Magistratura, 2022, pp. 89-110.

¹³ Si tratta infatti della legge che abolisce l'autorizzazione maritale prevista dall'art. 134 del codice civile e che ammette le donne «a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici» (art. 7). La norma, che significativamente recava nella sua intestazione il riferimento alla capacità (non all'uguaglianza) delle donne, continuava tuttavia a escluderle dagli impieghi «che implica[ssero] poteri pubblici, giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che atten[essero] alla difesa militare dello Stato, secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento» (art. 7). Peraltro, il regolamento

Che il rinvio ai «requisiti previsti dalla legge» fosse stato il prezzo di un faticoso compromesso, lo si intuisce agevolmente volgendo lo sguardo proprio alle discussioni che si svolsero in Assemblea Costituente sull'ingresso delle donne in magistratura. Furono infatti pochissime le posizioni “semplicemente” favorevoli a tale ingresso, che non lo sottoposero, cioè, a condizioni o cautele particolari vedendovi una conseguenza obbligata del principio di uguaglianza. Furono assai più numerose le voci contrarie dalle quali emerse un impressionante repertorio di stereotipi sul femminile, per lo più orientato a sottolineare la prevalenza, nelle donne, di un'emotività scarsamente governabile, incompatibile con le doti di equilibrio e ponderazione necessarie ad affrontare la carriera giurisdizionale. Ma non meno interessanti si presentano le opinioni, per dir così, mediane, che tesero a modulare (e ridimensionare) gli stessi argomenti spesi a favore dell'ingresso delle donne in magistratura. In tal caso, a prendere forma furono professioni di realismo, che si sarebbero rivelate del tutto errate nei decenni successivi, ma che nel 1946-1947 facevano presumere che la presenza delle donne in magistratura sarebbe stata talmente scarsa da non rappresentare una minaccia per il funzionamento della giustizia (insomma: le donne non sarebbero state molte e non avrebbero dato alcun fastidio); oppure si fece leva su una serie di distinzioni sostanzialmente volte a circoscrivere la presenza delle donne magistrato a tipologie di giudizi (diritto di famiglia e minorile) che potevano essere presentati come l'estensione a campi nuovi della tradizionale presenza femminile nella casa e nella famiglia¹⁴.

A risultare, anche da questo dibattito, sono due tra i motivi più resistenti e longevi nella storia del rapporto tra donne e lavoro. Anzitutto, la dimensione della maternità tende a essere presentata come assorbente, come se la specificità del (lavoro) femminile fosse prevalentemente riconducibile a questo stato che, da un lato, sollecita l'attivazione di particolari tutele (storicamente, è stato così: il diritto ufficiale ha iniziato a “vedere” il lavoro delle donne tramite il filtro della protezione della gravidanza e della maternità); e, dall'altro, contribuisce a identificare le (presunte) attitudini lavorative delle donne e quindi i mestieri che meglio si conciliano con la loro funzione materno-familiare e con altrettanto pressanti esigenze di rispettabilità sociale (una rispettabilità conseguita, per molto tempo, proprio attraverso la coppia matrimonio-figli).

di attuazione, emanato con R.D. 4 gennaio 1920, n. 39, elencò molteplici eccezioni rispetto alla parificazione di capacità riducendo di molto il raggio di applicazione della norma.

¹⁴ Per una ricostruzione di tali posizioni, mi permetto di rinviare a I. Stolzi, *Donne e magistratura*, cit., pp. 89-100.

Sono passaggi sui quali Alessandra Pescarolo torna a più riprese nel libro. A partire dal secondo Ottocento, dice l'autrice, la scoperta del «corpo materno, prezioso, ma fragile, da proteggere [...] non più dalla seduzione, ma dalla fatica»¹⁵, sortì due effetti diversi ma complementari:

da un lato offrì una legittimazione aggiuntiva al ritorno alla separazione delle sfere e alla campagna per la domesticità [...]. Dall'altro lato [...] il paradigma maternalista aprì alle lavoratrici nuovi ambiti, considerati naturali proiezioni della loro vocazione: lavori impiegatizi, puliti e diurni, che non danneggiavano il corpo [e l'onore, aggiungerei] delle future madri; oppure attività di accudimento e pulizia dei corpi altri, circondati da un'aura di dedizione e sacrificio; infine professioni non manuali, come l'insegnamento, coerenti con l'aspetto spirituale del femminile: quella vocazione all'educare, alla cura delle anime, che le ideologie del tempo esaltarono come una risorsa spendibile anche al di fuori delle mura domestiche¹⁶.

Dunque impiegate, infermiere, maestre: al di là degli (imprevisti?) effetti emancipatori collegabili alla presenza femminile in tali ambiti e di cui si dirà più avanti, a risultare è il volto di contesti che tendono a selezionare un insieme di lavori «adatti alle donne» e adatti perché rappresentati come una proiezione extradomestica della naturale vocazione al materno, e in generale alla cura, della donna.

Non a caso, nelle ipotesi in cui storicamente non è risultato possibile far leva su questo nesso, ha preso forma un insieme di interventi atti a ricondurre nei binari della accettabilità morale e sociale le condizioni e l'ambiente di lavoro nel quale si muovevano le donne. Si pensi – nota Alessandra Pescarolo – al lavoro nelle industrie: «nelle famiglie povere, e soprattutto in quelle contadine, il forte orientamento al lavoro sopravanzò i timori morali; d'altra parte nelle valli tessili fu spesso possibile internare le ragazze nei convitti attigui agli stabilimenti sotto il controllo delle religiose»¹⁷. «Al fondo del disciplinamento femminile vi era una negazione della sessualità e della vitalità femminile. Alle sigaraie di Venezia si proibiva di cantare, ridere, mangiare, introdurre acqua, fumare, litigare, parlare a voce alta»; del pari, si imponevano alle operaie «rigide regole di abbigliamento»: «nascondere i corpi in un grembiule e i capelli nella cuffia, indossare le calze e le maniche lunghe; tutti magri surrogati – conclude la Pescarolo – di una norma di reclusione domestica ormai infranta»¹⁸.

Si diceva: si è di fronte a un argomento longevo, che è stato capace di attraversare epoche differenti e di arrivare dritto all'oggi, al-

¹⁵ A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, cit., p. 20.

¹⁶ *Ivi*, p. 167.

¹⁷ *Ivi*, p. 126.

¹⁸ *Ivi*, p. 141.

meno in una realtà, come quella italiana, nella quale appare tutt'altro che inattuale il riferimento ai "lavori adatti alle donne". In un contesto che, rapportato ad altri paesi europei: presenta importanti elementi di fragilità nella politica dei servizi esterni alla famiglia; nel quale continua a fare la differenza il reddito familiare (necessario per accedere a servizi a pagamento) e la possibilità di attingere ad aiuti familiari (essenzialmente i nonni); in un contesto, infine, che sconta un discreto ritardo culturale (e normativo: si pensi al modo con cui è stato disciplinato il congedo obbligatorio di paternità) rispetto al superamento del tradizionale modello di distribuzione dei compiti di accudimento e di cura, non sorprende che si parli ancora diffusamente di mestieri adatti (o più adatti) alle donne. Non sorprende, in particolar modo, la presenza elevata delle donne negli impieghi pubblici e in quella stessa magistratura che in Assemblea Costituente si immaginava non avrebbe esercitato alcuna attrattiva sull'universo femminile. E se in questo tipo di carriere sta aumentando il numero di donne che vi accede con titoli di istruzione elevata e che arriva a ricoprire anche incarichi di responsabilità, non sono invece confortanti altri dati sul lavoro femminile che la recente pandemia ha contribuito ad aggravare.

Il riferimento va, come è facile immaginare, alla (endemica?) sovra-rappresentazione del genere femminile in occupazioni precarie, flessibili, mal retribuite, così come in lavori *part-time* e da remoto (telelavoro e *smartworking*). La sproporzione esistente tra presenza maschile e presenza femminile su simili fronti rende infatti difficile ricondurre questi dati a scelte del tutto consapevoli e volontarie delle donne anziché a condizioni di necessità create dall'incombere di compiti di accudimento e cura che continuano a gravare, in misura esclusiva o prevalente, sulle loro spalle. Di modo che la compressione dei tempi e della qualità del lavoro tende a presentarsi, spesso, come una scelta obbligata, talvolta originata anche da forme di autosegregazione, ovvero dalla tendenza delle donne stesse a "fare un passo indietro" non appena un'esigenza familiare lo richieda (sradicare certi modelli culturali è complesso, a partire dalla posizione di chi ci si aspetta che li incarni e li rispetti).

È evidente che la maternità sia (e debba continuare a essere) un elemento rilevante anche per la disciplina giuridica (e non solo) del lavoro delle donne. È in questa direzione, come noto, che lo stesso art. 37 Cost. introduce un'istanza di differenziazione («Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua [della donna] essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione»), istanza che tende tuttavia a confermare una certa, tradizionale, distribuzione di ruoli e compiti tra i

due generi (ma sarebbe stato difficile immaginare altro più di settanta anni fa). Del pari, è evidente come l'uguaglianza per parificazione rappresenti – è stato molte volte messo in luce – una frontiera imprescindibile (si pensi alla parità retributiva), che tuttavia non deve condurre alla assimilazione dei generi, nel nome di un unico modello esistenzial-lavorativo (di solito quello maschile) cui si attribuisce un potere in senso lato prescrittivo, il potere, cioè, di fissare le coordinate di massima delle relazioni sociali e lavorative.

Di conseguenza, attingere un orizzonte anche sostanziale dell'eguaglianza, dare, in poche parole, attuazione compiuta al secondo comma dell'art. 3 Cost., significa battere le strade che consentano di valorizzare differenze e specificità nel quadro di un ordinamento capace di mettere in atto politiche concretamente rivolte: alla parificazione delle opportunità (a partire dall'istruzione e dalla formazione professionale); a favorire la revisione di una certa, tradizionale, divisione dei compiti; a incrementare la presenza di servizi di qualità esterni alla famiglia destinati a farsi carico di compiti di accudimento e cura. Senza escludere, ma anzi promuovendo, misure di diritto diseguale, laddove ritenute necessarie – così la Corte Costituzionale in una nota sentenza sulle azioni positive – a colmare quell' «evidente squilibrio [...] che, a causa di discriminazioni accumulate nel corso della storia passata per il dominio di *determinati comportamenti sociali e modelli culturali*, ha portato a favorire persone di sesso maschile». «Le azioni positive – secondo la Corte – sono il più potente mezzo e strumento a disposizione del legislatore [...] superare il rischio che *diversità di carattere naturale o biologico si trasformino in discriminazioni di destino sociale*» (sentenza n. 109 del 1993).

Fuori da questo calco, le varie battaglie per la parità rischiano di produrre risultati assai modesti; mi ha sempre colpito, in proposito, il commento di Vittorio Foa sull'accordo interconfederale per la parità retributiva nell'industria del 1960: valutando, anni dopo, risorse e limiti di quell'accordo, Foa affermava: io «che ero nella delegazione che stipulò quell'accordo [...] vorrei dire qualcosa» su di esso:

non credo che il nostro limite sia stato quello di non aver posto il tema del diritto al lavoro della donna, cioè dei licenziamenti discriminatori, dell'assegnazione delle mansioni, dell'organizzazione del lavoro [...] Il nostro limite era probabilmente un altro, e cioè di pensare che l'inferiorità della donna nel lavoro potesse essere risolta con misure sul solo lavoro, senza affrontare le radici della inferiorità della donna nella famiglia, nella scuola, nel costume, in tutte le articolazioni della società¹⁹.

¹⁹ V. Foa, *Introduzione*, in M.V. Ballestrero, *Parità e oltre*, cit., pp. 13-14.

Prescindendo da questo abbraccio complessivo, l'unico capace di produrre uno scatto autenticamente emancipatorio, le condizioni lavorative delle donne rischiano di continuare a presentarsi soprattutto come il frutto di specifiche condizioni sociali ed esistenziali e non come l'esito di un impegno a vasto raggio della società e delle istituzioni. Ne è testimonianza un altro elemento di lungo periodo, sul quale ugualmente richiama l'attenzione Alessandra Pescarolo. Si tratta del carattere integrativo che spesso ha avuto (e ha) il reddito da lavoro delle donne, un reddito non inutile al bilancio familiare, ma appunto accessorio rispetto a quello maschile. Con alcune rilevanti conseguenze: questa caratteristica non vale solo a rendere il reddito da lavoro femminile il più facilmente sacrificabile (è ancora impressionante, in Italia, il numero di dimissioni di donne in seguito alla nascita di un figlio), ma vale in qualche modo a legittimare (ora come nel passato) l'attribuzione alle donne di una pluralità di compiti in parte riconducibili alla loro vita lavorativa, in parte alla vita familiare. Citando un passaggio di Margherita Pelaja sul lavoro delle donne nel secondo Ottocento, si legge nel volume di Alessandra Pescarolo:

Gli uomini facevano di solito seguire al verbo essere l'indicazione dell'appartenenza a un mestiere [...] "sono chiavaro, sono sartore, sono giovane di barbiere". Le donne usavano al contrario il verbo "fare" seguito dalla enumerazione di una pluralità di attività, che affiancava in modo indistinto lavori di casa e lavori per vivere²⁰.

3. *Eguaglianza o capacità?*

Veniamo ora al secondo aspetto che emerge dal dibattito in Assemblea Costituente sull'ingresso delle donne in magistratura; si tratta di una discussione interessante perché, al di là del suo oggetto specifico, consente di venire in contatto con un altro argomento che ha mostrato una notevole resistenza al trascorrere del tempo. Ed è l'argomento che fa leva su un dato abitualmente presentato come prepolitico e presociale (mentre è il più politico di tutti) costituito dal richiamo alla natura, a una presunta natura del femminile che porterebbe con sé un certo corredo fisico e attitudinale chiamato a segnare i confini della capacità della donna e a determinarne la posizione, non solo lavorativa, nei differenti ambiti sociali.

²⁰ A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, cit., pp. 95-96.

Neppure il mondo dell'individualismo borghese ottocentesco si sottrae a questa visione; anzi, utilizza il richiamo alla capacità per escludere le donne da un circuito giuridico-politico che pure dichiarava di promettere a tutti libertà e uguaglianza; la capacità è infatti una categoria che non smaglia la centralità del principio di eguaglianza: ora come allora cause di incapacità possono convivere senza contraddizione con principio di uguaglianza. Così come nessuno, nelle società odierne, reputa violato il principio di eguaglianza dalle norme che, a esempio, vietano al minore di votare o di condurre autoveicoli, del pari l'autorizzazione maritale o l'esclusione delle donne da molte attività e lavori erano considerate, negli ordinamenti ottocenteschi, prescrizioni rese necessarie dalla diversa capacità delle donne (potremmo anche dire: le donne non sono meno uguali degli uomini, sono diversamente capaci)²¹. Una forma di protezione, dunque, delle donne stesse e della società intera dagli effetti deleteri che avrebbe prodotto la loro ammissione a determinate attività e lavori.

Peraltro, argomenti simili, legati alle (presunte) caratteristiche e capacità delle donne non sono tipici del solo passato; magari, nelle società odierne, circolano con sembianze più raffinate, meno riconoscibili e spesso travestite da lusinghe. Si pensi all'argomento diffuso che fa riferimento alla superiorità delle donne (sono più intelligenti, organizzate ecc.) o che richiama le caratteristiche del cervello *multi-tasking* che solo le donne avrebbero la fortuna di avere e che consentirebbe loro di stare contemporaneamente su più piani. In fondo, un modo per rendere normale la richiesta, indirizzata alle donne, affinché sappiano destreggiarsi e governare simultaneamente molti ambiti esistenziali (lavorativo, familiare ecc.). Di nuovo, si è di fronte a valutazioni che tendono a uniformare le caratteristiche del referente (le donne, immaginate appunto come categoria unitaria) prescindendo da un elementare dato di realtà, visto che, di solito, le qualità, come i limiti, oltre a essere diversamente valutabili, sono distribuiti senza particolare riguardo alle appartenenze di genere.

Tornando all'Ottocento: il discorso sulla capacità è legato a doppio filo – dice Alessandra Pescarolo – con quello che chiama in causa la questione della rispettabilità sociale. Sotto un simile profilo, l'ozio (o comunque la coltivazione di abilità non lavorative ritenute importanti per soddisfare certi parametri di socialità) ha costituito per molto tempo una condizione esistenziale diffusa nel ceto ari-

²¹ Per il rapporto tra capacità ed eguaglianza, mi permetto di rinviare a I. Stolzi, *La parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, in «Studi storici», 2, 2019, pp. 256 ss. Al riguardo, si rileva (v. *supra* nota n. 13) come la legge 1176 del 1919 recasse nella propria intestazione il riferimento alla capacità delle donne e non all'eguaglianza.

stocratico, un segno di distinzione sociale ed economica. Il quadro cambia parzialmente con le società borghesi: in esse, infatti, il lavoro dell'uomo diviene il segno, positivo, di una nuova intraprendenza individuale, mentre il lavoro delle donne continua a essere ritenuto prerogativa delle classi meno agiate, nelle quali l'uomo non è in grado di assicurare, da solo, il mantenimento dell'intera famiglia. Ancora, un forte elemento di continuità, un passaggio di testimone, dice Alessandra Pescarolo, che consente «a due potenti ideologie» di avvicinarsi:

la prima radicata in una temporalità plurisecolare, è quella patriarcale, che ordina i due generi in modo trasparente, collocando gli uomini su un piano superiore. La seconda è la cornice teorica dell'economia politica moderna, fondata sul mercato e sulla divisione del lavoro. [...] se apparentemente essa prescinde dall'ordine di genere, di fatto riclassifica la dipendenza delle donne in modo nuovo. L'esempio più emblematico dell'incrocio tra il pilastro antico del patriarcato e di quello moderno del mercato, è l'itinerario culturale e giuridico del cosiddetto modello *male breadwinner*²².

In proposito, ho sempre trovato particolarmente lucida una scena del film *We want sex equality* che ripercorre le tappe della lotta per la parità salariale portata avanti da un gruppo di operaie inglesi alla fine degli anni Sessanta: da un lato, le operaie che protestano (suscitando reazioni contrastanti tra i loro stessi mariti); dall'altro, la moglie di uno dei dirigenti dell'industria che, pur avendo ricevuto un'istruzione universitaria, è relegata sostanzialmente a recitare la parte della buona moglie che riceve i colleghi del marito, serve la cena, sorride e non si esprime su “questioni da uomini”. Solidarizzare con la protesta delle operaie diventa, in questo quadro, un'ipotesi (o forse, un principio) di riscatto anche per la moglie borghese, nel quadro di una dinamica nella quale sono le donne meno istruite a rappresentare la frontiera più avanzata di un sentiero emancipatorio. Da un simile osservatorio, non sorprende che le attività di beneficenza abbiano costituito – ma ci si tornerà tra un attimo – un importante varco attraverso il quale le donne delle classi più agiate hanno sperimentato la possibilità di un impegno al di fuori delle mura domestiche e delle attività di socializzazione abitualmente raccomandate alle donne di buona estrazione sociale.

Se dunque per molto tempo il lavoro delle donne è stato visto come una necessità dei ceti meno agiati; se spesso è stato governato e gestito dai mariti, o comunque dagli uomini di famiglia; se sovente si è svolto all'interno dello spazio domestico (lavoro domestico,

²² A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, cit., p. 10.

a domicilio, all'interno delle differenti realtà agricole), non appare singolare che esso abbia stentato a sortire effetti emancipatori, non abbia, cioè, inciso (almeno non immediatamente) sulle tradizionali gerarchie familiari e domestiche. Mentre per l'uomo il lavoro è stato uno dei fattori capace di accreditarne superiorità familiare e sociale, il fatto di lavorare, e di lavorare anche duramente, non ha sempre contribuito ad alterare l'orizzonte di senso all'interno del quale si collocava il rapporto tra generi. Sono, al riguardo, particolarmente interessanti i passaggi del volume nei quali l'autrice si sofferma sui rituali di sottomissione al marito o alla famiglia del marito delle giovani donne appena sposate o in procinto di sposarsi²³; da essi non esce confermata soltanto una certa dislocazione delle gerarchie familiari, ma risulta chiaro come il cuore del rituale fosse rappresentato proprio da una promessa di un «impegno senza sosta»²⁴ da parte della giovane donna. «Il confine fra i lavori, che noi chiamiamo segregazione orizzontale, poteva essere valicato – conclude la Pescarolo – senza incrinare le gerarchie verticali di comando»²⁵.

Al tempo stesso – ed è una delle molte articolazioni messe in luce dal volume – non può essere solo quella della subordinazione la casella interpretativa messa in campo per spiegare la relazione tra donne e lavoro. A esserci offerto dall'autrice non è solo il richiamo alle battaglie portate avanti dal movimento femminista soprattutto a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, ma anche l'immagine, più risalente, di donne che si mettono consapevolmente alla testa di rivolte e proteste: non solo suffragette o donne dei ceti agiati, ma operaie (le sigaraie e le trecciaiole per esempio), braccianti e contadine. Anche se – nota la Pescarolo, offrendo un altro elemento di articolazione – questa partecipazione raramente contribuì ad alterare le tradizionali gerarchie familiari o fu accompagnata dalla rivendicazione della parità salariale (la composizione prevalentemente maschile della dirigenza sindacale giocò probabilmente un ruolo; unica eccezione: la Federterra, nata nel 1901, che aveva alla testa Argentina Altobelli)²⁶.

²³ Ivi, p. 87.

²⁴ Ivi, p. 119.

²⁵ Ivi, p. 82.

²⁶ Ivi, p. 157.

4. *Una storia dai diversi volti*

In conclusione, se volessimo compendiare alcuni sentieri interpretativi che emergono dal libro, si potrebbe dire che la storia del rapporto tra donne e lavoro, appare:

Una *storia sommersa*: spesso non riconosciuto nel suo valore (si pensi al lavoro domestico e familiare), il lavoro delle donne non è stato per molto tempo visibile; e non lo è stato anche perché si riteneva dovesse svolgersi nell'ombra:

il contributo femminile – nota l'autrice – era celato da uno schermo che lo rendeva invisibile, e i mariti che aspiravano alla rispettabilità consideravano un'offesa l'eventuale conduzione pubblica delle attività femminile, che erano invece ben accette quando erano svolte con discrezione²⁷.

Una *storia interstiziale*: una storia, cioè, che si è insinuata in certi spazi, magari ritenuti adeguati al lavoro femminile, a partire dai quali, poi, si sono prodotti effetti emancipatori inizialmente non previsti o messi in conto. Si pensi – si è già fatto un cenno a questo – all'ingresso delle donne nel lavoro industriale: malgrado le molte misure messe in campo per sorvegliarne la moralità e i comportamenti, «l'aria della città, anche se respirata nella fabbrica – nota la Pescarolo parafrasando una celebre frase di Weber – iniziò a rendere più libere le donne»²⁸.

Una *storia inaspettata* che ha conosciuto importanti momenti di svolta anche per effetto di eventi di cui non si era immaginata la capacità di incidere sul versante del lavoro femminile. In questo senso mi pare che l'autrice si riferisca al ruolo giocato dal «volontariato borghese e aristocratico»:

la pubblica assistenza assorbì gli sforzi di un numero crescente di signore della borghesia liberale che ripresero la tradizione caritatevole delle aristocratiche con maggiore attenzione ai diritti. Ebbero così accesso a nuovi spazi, non di lavoro, ma di socialità, visibilità, di impegno civile²⁹.

Del pari, sono molto interessanti le pagine dedicate alle sarte e alle maestre. Alle sarte: «da una posizione marginale ma strategica, esse coltivavano una sorta di complicità psicologica con le classi

²⁷ Ivi, p. 14.

²⁸ Ivi, p. 141.

²⁹ Ivi, p. 168.

agiate [...] assumendo il ruolo di custodi di un gusto esclusivo ed escludente»³⁰; al tempo stesso:

col suo stile di vita libero nelle relazioni sociali e sessuali, questa figura provocò uno spiazzamento delle aspettative di deferenza e di umiltà riposte sulle donne degli strati sociali inferiori: le sartine si accompagnano spesso a studenti, e le sarte adulte rivendicano orgogliosamente il valore del lavoro fatto a casa contro il modello del *male breadwinner* [...] Affascinanti per la loro ambivalenza, le sarte si muovevano fra rottura dell'ordine sociale e conformismo³¹.

E poi, sulle maestre: malgrado il martellante riferimento, di cui si è detto prima, al «simbolismo materno» e ai contorni di un lavoro che pareva perfettamente confacente al ruolo della donna, sono indubbie, dice la Pescarolo, «le potenzialità dissolutive della tradizione patriarcale»³² di un'attività che ha impegnato e impegna moltissime donne rendendole protagoniste di un autentico «progetto di evangelizzazione civile»³³.

Infine, seguendo le pieghe di questa storia inaspettata, Alessandra Pescarolo si sofferma sul ruolo giocato dalla prima guerra mondiale. Non a caso, fu del 1919 la legge 1176 che abolì l'autorizzazione maritale e aprì alle donne molti lavori dai quali erano state, fin lì, escluse³⁴. Una legge che in qualche modo registrava un cambio di passo che il conflitto, sotto la spinta dell'emergenza, aveva contribuito a creare. Senza dubbio, come nota l'autrice, il repentino mutare di orizzonte (le donne alla guida dei tram o a confezionar munizioni) contribuì a favorire una «percezione dilatata della presenza femminile nelle fabbriche di guerra» (che per altro «non sopravvisse alla conclusione del conflitto») e nelle attività fino a quel momento reputate di esclusiva pertinenza maschile³⁵. Dal punto di vista lavorativo, l'occupazione femminile tenne nell'impiego pubblico e nelle occupazioni impiegate³⁶, così come uscì dalla guerra definitivamente consacrata la figura dell'infermiera. Non meno rilevante fu però l'impatto della guerra su un altro fronte, meno visibile ma capace di scuotere nel profondo un immaginario radicato:

al maschile entrò in crisi il modello dell'uomo come razionale costruttore del progresso, spazzato via dal mito del guerriero distruttore e dalla realtà di un uomo

³⁰ Ivi, pp. 176-177.

³¹ *Ibidem*.

³² Ivi, p. 182.

³³ Ivi, p. 181.

³⁴ V. *supra*, nota n. 13.

³⁵ Ivi, p. 196.

³⁶ Ivi, p. 201.

umiliato dalla trincea, spaventato, nevrotizzato; al femminile il processo assumeva un segno opposto, proiettando un'immagine nuova della donna: forte, responsabile, razionale. [...]. È certo, tuttavia, che l'assunzione da parte delle donne di compiti fino ad allora maschili, soprattutto nel lavoro, costituì un importante spartiacque.³⁷

Gli stessi esiti del fascismo possono, sotto un simile osservatorio, essere ricondotti a quest'idea di storia inaspettata; l'imponente mobilitazione promossa dal regime costituì infatti l'occasione, per molte donne, di sperimentare forme di impegno civile e politico esterno alle mura di casa. Un impegno che – in una sorta di eterogenesi dei fini – avrebbe potuto dar luogo (e spesso ha dato luogo) a due effetti speculari ma non contraddittori. Per un verso, la consapevolezza di potere abitare uno spazio extradomestico ha costituito la premessa per forme di militanza orientate in direzioni ideali diverse o addirittura opposte a quelle promosse dal regime; per l'altro verso, la fine del fascismo può aver contribuito a determinare un opposto desiderio di ritorno al privato, il bisogno di rialzare quel confine tra vita privata e vita pubblica che ogni regime a vocazione totalitaria tende ad abbattere³⁸.

Una *storia consapevole* che ha cercato e prodotto importanti rotture, anche normative, grazie all'impegno consapevole e tenace dei differenti movimenti che a vario titolo si sono fatti carico della questione del lavoro (e non solo del lavoro) delle donne.

È, infine, una *storia attuale*, come ricorda la stessa Alessandra Pescarolo; uno degli ultimi paragrafi del libro si intitola *Rincorrendo l'Europa: tutele al ribasso, traguardi mancati*³⁹. L'invito è a tenere alta la guardia, a considerare l'universo (del lavoro) femminile nel suo complesso, misurando anche le importanti sperequazioni che lo hanno caratterizzato negli ultimi decenni; un invito, insomma, a non volgere lo sguardo solo in direzione delle “donne che ce l'hanno fatta”, che sono riuscite a tenere insieme impegnative carriere e altrettanto impegnative vite familiari. La loro condizione non può, evidentemente, diventare un alibi per dichiarare chiuso il problema della segregazione orizzontale e verticale, e per ricondurre a condizioni o scelte individuali la situazione del numero (crescente?) di donne che, per le ragioni che si è cercato di tratteggiare e per molte altre, stenta ancora a costruirsi un destino soddisfacente.

³⁷ Ivi, pp. 194-195.

³⁸ V. A. Rossi Doria, *Diventare cittadine*, cit., p. 12.

³⁹ A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, cit., p. 292.